

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **168/2003** (ECLI:IT:COST:2003:168)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **VACCARELLA**

Udienza Pubblica del **08/04/2003**; Decisione del **05/05/2003**

Deposito del **09/05/2003**; Pubblicazione in G. U. **14/05/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27720**

Atti decisi:

N. 168

ORDINANZA 5 - 9 MAGGIO 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 (DEC/DCN 286), n. 286 relativo alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano promossi con ricorsi delle Regioni Emilia Romagna e Toscana notificati il 13 giugno e il 2 luglio 2002, depositati in cancelleria il 19 giugno e l'8 luglio 2002 ed iscritti ai nn. 22 e 25 del registro conflitti 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana nonché l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 giugno 2002, la Regione Emilia-Romagna solleva conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, datato 22 aprile 2002, con il quale il dott. Tarcisio Zobbi è stato nominato presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, istituito con d.P.R. 21 maggio 2001;

che, a fondamento del ricorso, la Regione espone che il Ministro, con nota del 5 dicembre 2001, aveva richiesto sulla nomina del Presidente dell'Ente Parco l'intesa dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, i quali a loro volta avevano chiesto, in data 4 gennaio 2002, un incontro;

che - espone la ricorrente - con nota del 19 febbraio 2002 il Ministro comunicava al Presidente del Senato la candidatura del dott. Zobbi, in relazione alla quale i Presidenti delle Regioni, avutane informale notizia, negavano l'intesa, reiterando la richiesta di un incontro; richiesta ignorata dal Ministro, che emetteva l'impugnato decreto del 22 aprile 2002;

che la ricorrente lamenta: *a)* la violazione delle prerogative costituzionali della Regione per omessa acquisizione della previa intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); *b)* in subordine, violazione del principio di leale cooperazione per aver omesso ogni tentativo di raggiungere l'intesa; *c)* in ulteriore subordine, inammissibilità costituzionale di un atto ministeriale di superamento del contrasto e, comunque, assoluto difetto di motivazione sulle ragioni che hanno reso impossibile l'intesa;

che, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, invocando la potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione;

che, avverso il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente, propone ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2002, anche la Regione Toscana assumendo, con argomentazioni non dissimili da quelle della Regione Emilia-Romagna, la violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, e ciò sia che l'intesa *de qua* venga ritenuta del tipo "forte" sia del tipo "debole";

che anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo nel senso sopra ricordato;

che, in prossimità dell'udienza, le Regioni ricorrenti hanno depositato due memorie, deducendo che, con sentenze n. 10793 e 10796 del 27 novembre 2002, notificate il 23-31 dicembre 2002, il TAR Lazio - in accoglimento dei ricorsi proposti dalle Regioni - ha annullato il decreto del 22 aprile 2002, e che tali sentenze sono passate in giudicato perché non appellate davanti al Consiglio di Stato.

Considerato che, formatosi il giudicato sull'annullamento del decreto ministeriale oggetto dei giudizi promossi davanti a questa Corte dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, deve ritenersi cessata la materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.